

**ACCONCIATURA ED ESTETICA****LOMBARDIA Accordo 30/10/2008**

**per i dipendenti dalle imprese dell'Area Acconciatura - Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere della regione Lombardia**

**Scadenza: 31/12/2010**

**Verbale di stipula**

Milano, addì 30 ottobre 2008

tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- Gruppo di mestiere acconciatori

- Gruppo di mestiere estetica

con l'assistenza di Confartigianato Lombardia

- C.N.A. Lombardia

- CASARTIGIANI Lombardia

- C.L.A.A.I. Lombardia

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- FILCAMS C.G.I.L. Lombardia

-- FISASCAT C.I.S.L. Lombardia

- UILTUCS U.I.L. Lombardia

Visto l'accordo interconfederale regionale del 21 maggio 2008 che è parte integrante del presente contratto, si concorda quanto segue

)

**1. Permessi retribuiti**

A far data dal 1° gennaio 2009 il numero delle ore annue di permessi retribuiti di cui all'art. 15 del vigente CCNL per il settore acconciatura - estetica è aumentato di ulteriori 20 ore.

Per le imprese in regola con i versamenti al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.) istituito presso E.L.B.A., tale aumento non si applica in quanto compreso nella forfetizzazione prevista dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 21-07-1988 e dagli Accordi nazionali e regionali successivi in materia di bilateralità.

**2. Provvidenze F.T.P.**

L'applicazione di quanto previsto al punto 1. non libera in ogni caso le imprese dall'obbligo contrattuale dei versamenti al F.T.P. e al F.A.C.L. secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali e regionali.

In particolare permane:

- l'obbligo del versamento degli arretrati al sistema bilaterale al momento della regolarizzazione della posizione dell'impresa;

- l'obbligo per l'impresa non in regola con i versamenti di erogare a proprie spese ai dipendenti le provvidenze. In particolare, qualora l'azienda intenda ricorrere alla sospensione dal lavoro di uno o più dipendenti, fermo restando le disposizioni contrattuali collettive nazionali - regionali e/o di Legge in materia, è tenuta a garantire le medesime coperture salariali stabilite dall'accordo interconfederale sulla bilateralità in Lombardia.

### **3. Entrata in vigore e durata**

Le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno carattere sperimentale e avranno vigore fino al 31 dicembre 2010. Entro il 30 settembre 2010 le parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli effetti e definirne l'eventuale proroga.

Nel caso di accordi nazionali o di provvedimenti legislativi che modificano quanto sopra concordato, le parti si incontreranno per definire gli opportuni adeguamenti.